

ATTO DEL CONSIGLIO N. 74 DEL 30/06/2021

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021:APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DELLE TARIFFE, DELLE AGEVOLAZIONI E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023-

L'anno Duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di Giugno, per le ore 14:30, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 32 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA	Presente	IPPOLITI ARNALDO	Presente
ANDREOLI ANTONELLA	Presente	MANCINELLI VALERIA - Sindaco	Presente
AUSILI MARCO	Presente	MANDARANO MASSIMO	Presente
BARCA MARIO	Presente	MASCINO GIUSEPPE	Presente
BERARDINELLI DANIELE	Assente	MORBIDONI LORENZO	Presente
CENSI CHIARA	Presente	PELOSI SIMONE	Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA	Presente	QUACQUARINI GIANLUCA	Presente
DINI SUSANNA	Presente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Presente
DIOMEDI DANIELA	Presente	SANNA TOMMASO	Presente
ELIANTONIO ANGELO	Presente	SCHIAVONI LORELLA	Presente
FAGIOLI TOMMASO	Presente	TOMBOLINI STEFANO	Presente
FANESI MICHELE	Presente	TRENTA LUCIA	Presente
FAZZINI MASSIMO	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
FIORDELMONDO FEDERICA	Presente	VALENZA SILVIA	Presente
FREDDARA CLAUDIO	Presente	VECCHIETTI ANDREA	Presente
GAMBINI SANDRA	Presente	VICHI MATTEO	Presente
GIANGIACOMI MIRELLA	Presente		

Presiede il Presidente SANNA TOMMASO. Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI.



DELIBERAZIONE N. 74 DEL 30 GIUGNO 2021

DIREZIONE FINANZE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO, DELLE TARIFFE, DELLE AGEVOLAZIONI E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 245 del 22.06.2021 - immediatamente eseguibile, identificativo n. 3308027-514, già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 32 componenti del Consiglio)

Relatore: Ida Simonella

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente



(ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- deliberazione n. 443/2019/R/rif (integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella successiva deliberazione n. 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- deliberazione n. 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- deliberazione n. 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione n. 158/2020/R/rif;
- determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

DATO ATTO che:

- a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), per omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- tale metodo è stato già applicato per la determinazione delle tariffe TARI dell'anno 2020;
- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: a) suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; b) determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;



- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il D.P.R. 158/1999 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti, l'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

CONSIDERATO che:

- la normativa generale in tema di rifiuti è quella prevista dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il quale le competenze dei Comuni fanno riferimento alle modalità di organizzazione del servizio rifiuti, le modalità di conferimento degli stessi, i poteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e la determinazione delle tariffe dei servizio;
- il perimetro gestionale del servizio integrato di gestione dei rifiuti comprende, tra l'altro, lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche, su strade private soggette a uso pubblico o su aree cimiteriali, la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti:
- i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel Piano economico finanziario (PEF), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- il piano finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tenga conto dei seguenti parametri:
 - i) del tasso di inflazione programmata;



- ii) del miglioramento della produttività;
- iii) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- iv) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, in ciascunio degli anni 2020 e 2021;
- la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;
- le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, tenuto conto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- il metodo MTR è il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
- con la deliberazione n. 57/2020/R/RIF ARERA ha dato conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;
- al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;
- nel caso suddetto sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;
- ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA ha il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
- con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, ARERA ha fornito chiarimenti applicativi con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - i) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007:
 - ii) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI:
 - iii) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - iv) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;
- nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:



- i) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- ii) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- iii) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- iv) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;
- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, che dai Comuni;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021;

VISTA la nota del 9/03/2021 (acquisita al prot. gen.le n. 40080 del 10/03/2021) con cui l'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 2 Ancona (Ente territorialmente competente) ha trasmesso la Determinazione del Direttore n. 28 di pari data, con la quale è stata approvata, ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, la Relazione di accompagnamento al PEF 2021 in forma aggregata per il Comune di Ancona, contenente:

- la validazione dei dati ricevuti dal Comune e dal gestore Anconambinete S.p.A.
 a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse;
- le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC);

PRESO ATTO che, sulla base delle risultanze del predetto PEF 2021, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del Comune di Ancona sono pari a \in 21.118.296,00 di cui:

- € 9.724.068,00 a copertura dei costi fissi;
- € 11.394.228,00 a copertura dei costi variabili;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi della determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (punto 1.4, lett. a), dal totale dei costi del PEF sono sottratte, tra le altre, le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33-bis del decretolegge n. 248/2007;
- il predetto contributo (relativo all'anno 2019) ammonta a € 71.508, pertanto il costo complessivo del servizio di igiene urbana da coprire con le entrate tariffarie è pari a € 21.046.788,00;



CONSIDERATO, inoltre, che:

- per applicare tariffe conformi ai richiamati criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 e al comma 652 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013;
- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche e utenze non domestiche;
- per la semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- i coefficienti e i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale:
- al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;



- la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";
- anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI sono ancora rappresentati dalla superficie di riferimento per ogni utenza e dalla correlata produzione media;

ATTESO che:

- l'ATA è l'ente territorialmente competente per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'ambito in cui ricade il Comune di Ancona;
- la gestione dei servizi integrati è affidata, con apposito contratto di servizio, alla società partecipata AnconAmbiente S.p.A.;
- il Comune di Ancona determina e applica le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), con le quali sono coperti i costi dei servizi integrati di gestione dei rifiuti;
- il gestore di detti servizi, AnconAmbiente S.p.A., ha effettuato le attività di competenza e, quindi l'ATA ha provveduto a:
 - i) allocare le componenti di costo riconoscibili per l'anno 2021;
 - ii) predisporre il PEF, verificando le relazioni di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità prodotta dai soggetti che hanno certificato le parti di propria competenza;
 - iii) determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse;
 - iv) calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa);
- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), con la relazione di accompagnamento, fornisce le indicazioni generali sui costi necessari alla successiva determinazione delle tariffe;
- le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e dalla tipologia di attività svolte, tenuto altresì conto dei dati e degli elementi a disposizione del Comune e dei criteri individuati nel regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- è confermata, anche per l'anno 2021, la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 50 per cento ciascuna;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, sulla base del PEF validato dall'ATA, di cui alla citata determinazione n. 28/2021 della medesima Assemblea (allegato "A" al presente provvedimento);

RITENUTO di confermare, per l'anno 2021, la ripartizione del carico della Tassa sui rifiuti (TARI), pari complessivamente a \in 21.046.788,00 nella misura del 50 per cento ciascuna tra utenze domestiche e utenze non domestiche;



RITENUTO altresì di confermare i coefficienti da utilizzare per ciascuna categoria di utenze per la determinazione delle relative tariffe;

VISTA la proposta di tariffe TARI per l'anno 2021 elaborata da Ancona Entrate S.r.l. sulla base delle risultanze del PEF di cui sopra;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra indicato, di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, cone riportato nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

VISTO l'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, il quale dispone che il Comune può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla normativa, la cui copertura finanziaria può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

DATO ATTO che l'art. 25 del vigente Regolamento per la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021, prevede la riduzione del tributo dovuto relativamente alle utenze domestiche in base alla dichiarazione ISEE, esclusivamente per l'abitazione dove il soggetto passivo possiede la residenza anagrafica ed a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona, nelle seguenti misure:

- i) riduzione del 70% da 0 a 5.000;
- *ii)* riduzione del 50% da 5.001 a 10.000;
- iii) riduzione del 25% da 10.001 a 20.000;
- iv) riduzione del 10% da 20.001 a 25.000;

CONSIDERATO che il perdurare dello stato di emergenza sanitaria determinato dalla diffusione del virus Covid-19 sta producendo un crescente disagio per le famiglie, per cui si ritiene opportuno allargare la platea dei soggetti beneficiari delle riduzioni in parola, nonché di aumentare la percentuale di riduzione a favore delle fasce attualmente beneficiarie di riduzioni più contenute;

RITENUTO di prevedere, limitatamente al corrente anno 2021, maggiori riduzioni della TARI dovuta relativamente alle utenze domestiche in base alla dichiarazione ISEE, di cui al citato art. 25 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, nelle seguenti misure:

RIDUZIONI ART. 25 REGOLAMENTO		RIDUZIONI ANNO 2021	
ISEE (€)	Riduzione	ISEE (€)	Riduzione
da 0 a 5.000	70%	da 0 a 5.000	70%
da 5.001 a 10.000	50%	da 5.001 a 10.000	50%
da 10.001 a 20.000	25%	da 10.001 a 20.000	40%
da 20.001 a 25.000	10%	da 20.001 a 30.000	15%



CONSIDERATO altresì che, stante il perdurare, anche nel corrente anno 2021, del contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da Covid-19, questo Comune, in conformità al principio di sussidiarietà, intende fornire supporto alle utenze non domestiche che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa dei vari periodi di lockdown imposti dal Governo;

DATO ATTO che, con riferimento alla riduzioni a favore delle categorie di utenze non domestiche, a differenza di quanto avvenuto per l'anno 2020, ARERA non ha fornito indicazioni in merito alle misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19;

RITENUTO comunque, in analogia a quanto disposto per l'anno 2020, riconoscere le agevolazioni per le utenze non domestiche sotto forma di riduzione della quota variabile della TARI dovuta;

RITENUTO di individuare le tipologie di attività beneficiarie delle riduzioni in questione sulla base della categoria TARI di appartenenza, prevedendo la riduzione della quota variabile a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, tenendo anche conto di quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, ciò anche al fine di semplificare l'applicazione diretta ed automatica delle riduzioni senza dover richiedere ai soggetti beneficiari alcun adempimento;

RITENUTO di stabilire la riduzione della quota variabile TARI per le categorie in questione in misura percentuale differenziata sulla base del presuntivo livello di disagio subito dalle attività economiche per effetto della pandemia, come di seguito riportato:

Cod. cat.	Descrizione categoria	% riduzione parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100,00
2	Cinematografi e teatri	100,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	100,00
6	Esposizioni, autosaloni	100,00
8	Alberghi senza ristorante	100,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	100,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste	100,00



Cod. cat.	Descrizione categoria	% riduzione parte variabile
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	100,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	100,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	100,00
23	Mense, birrerie, hamburgherie	100,00
24	Bar, caffè, pasticceria	100,00
30	Discoteche, night club	100,00
7	Alberghi con ristorante	50,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	50,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	50,00
11	Uffici, agenzie	20,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	20,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20,00
3	Autorimesse e magazzini senza vendita	0,00
5	Stabilimenti balneari	0,00
9	Case di cura e riposo	0,00
10	Ospedali	0,00
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria	0,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00
28	Ipermercati di generi misti	0,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	0,00

RITENUTO altresì di dover prevedere una ulteriore misura di sostegno, sotto forma di esenzione dall'applicazione, per l'anno 2021, della tassa sui rifiuti giornaliera, di cui all'art. 27 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, relativamente alle occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors), per le quali l'art. 30 del decreto legge 22 marzo



2021, n. 41 ("Sostegni"), come convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per l'intero anno 2021;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare hanno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

DATO ATTO che le agevolazioni sopra indicate comportano un onere stimato, per il corrente esercizio, per un totale di \in 2.700.000,00, così determinato:

- ← 480.000,00 relativamente alle riduzioni della TARI a favore delle utenze domestiche in base all'ISEE;
- € 2.190.000,00 relativamente alle riduzioni della quota variabile della TARI a favore delle utenzze non domestiche;
- — € 30.000,00 relativamente all'esenzione dal pagamento della TARI giornaliera
 per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico
 esercizio (es. dehors);

DATO ATTO che, stante la determinazione dell'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, sulla base del PEF validato dall'ATA, nella misura complessiva di \in 21.046.788,00, comprensiva delle riduzioni TARI previste per legge e poste a carico delle utenze TARI, pari a \in 830.460,05, occorre procedere:

- all'aggiornamento della previsione di entrata riferita alla TARI, pari all'importo netto di € 20.216.327,95, con integrazione della previsione di entrata inserita a tale titolo in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 (nell'ambito del Titolo 1 – Tipologia 101 – Categoria 61), da € 20.100.000,00 al predetto importo di € 20.216.327,95;
- al conseguente adeguamento dell'accantonamento del FCDE relatio all'entrata da TARI per l'anno 2021;

VISTO l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ("Sostegni bis"), il quale prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI o della tariffa corrispettiva, alle citate categorie economiche;

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione del relatico decreto di riparto, l'IFEL ha effttuato una stima degli importi assegnati a ciascun Comune, sulla base dei criteri di riparto definiti dalla norma "in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche" per il 2020, di cui alla tabella 1 allegata al D.M. 1 aprile 2021, in base alla quale l'importo presuntivo assegnato al Comune di Ancona ammonta a \in 1.253.729,00;

CONSIDERATO altresì che, in sede di certificazione dell'utilizzo del Fondo straordinario per le funzioni fondamentali assegnato per l'anno 2020 per far fronte



all'emergenza Covid-19, ai sensi del citato D.M. 1 aprile 2021, è emerso un avanzo complessivo di \in 2.880.812,00, di cui \in 1.002.614,00 da destinare a riduzioni del gettito TARI per l'anno 2021 con riferimento sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche;

DATO ATTO che, ai fini della copertura finanziaria della suddetta somma € 2.700.000,00:

- relativamente alle riduzioni della TARI a favore delle utenze domestiche in base all'ISEE, è già inserita in bilancio la spesa di € 320.000,00 (nell'ambito della Missione 12, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 4, del Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021), in ragione delle riduzioni già previste dal Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, per cui è necessario provvedere alla copertura finanziaria dell'ulteriore somma di € 160.000,00;
- relativamente alle riduzione della quota variabile della TARI a favore delle utenxze non domestiche, occorre procedere alla copertura finanziaria dell'intera somma di € 2.190.000,00;
- relativamente all'esenzione dal pagamento della TARI giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors), la relativa entrata per l'anno 2021 non è stata prevista già in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, per cui non richiede ulteriore copertura finanziaria;
- occorre pertando provvedere alla coperurta finananziaria per l'importo complessivo di € 2.350.000,00;

RITENUTO di individuare la copertura finanziaria della suddetta somma di \in 2.350.000,00 come segue:

- € 1.002.614,00 mediante utilizzo della quota di avanzo vincolato derivante dalle risorse assegnate per l'anno 2020 a titolo di quota TARI del fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali, come risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 21/06/2021;
- € 1.253.729,00 mediante utilizzo delle risorse (stimate) assegna ai Comuni per l'anno 2021 dall'art. 6 del d.l. n. 73/2021 al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- — € 93.657,00 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate relative alla TARI
 rispetto alla relativa previsione inserita in sede di approvazione del Bilancio di
 previsione 2021/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'applicazione della predetta quota di avanzo vincolato di € 1.002.614,00 non è soggetta ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai fini dell'applicazione al bilancio di previsione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti che, come il Comune di Ancona, si trovano in situazione di disavanzo di amministrazione (quota disponibile negativa del risultato di amministrazione),



anche se derivante dal riaccertamento straordinario dei residui all'1/01/2015 e oggetto di ripiano pluriennale come consentito dal D.M. 2 aprile 2015;

VISTA la necessità, per quanto sopra, di procedere alla variazione delle relative previsioni di entrata e di spesa del Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, come dettagliatamente esposto nell'allegato "C" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero medesimo;
- il successivo comma 15-ter del predetto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (inserito dal citato art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34), dispone che:
 - a) a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del citato comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui sopra entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
 - b) i versamenti dei tributi di cui sopra, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
 - c) in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2020, dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e, ai fini della pubblicazione, l'ente è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;



— il Ministero dell'Economia e delle finanze, con propria risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020, ha chiarito che, sino all'adozione dell'apposito decreto, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dal citato art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021, sono state stabilite, per l'anno 2021, le seguenti scadenze di pagamento:

- 30 settembre 2021, per il versamento dell'acconto, calcolato nella misura del 50% di quanto dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2020, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29/09/2020;
- 2 dicembre 2021, per il versamento del saldo determinato in ragione delle nuove tariffe TARI approvate per l'anno 2021 con il presente provvedimento;

SENTITA la partecipata Ancona Entrate S.r.l., in qualità di soggetto affidatario della gestione del tributo;

DATO ATTO che l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 ("Sostegni") ha stabilito che:

- limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la necessità di acquisire, sulla presente proposta, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in merito:

- alle deroghe al Regolamento comunale per l'applicazione della TARI relativamente alle ulteriori agevolazioni da riconoscere a favore delle utenze domestiche e non domestiche, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del TUEL;
- alla variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, di cui all'allegato "C" al presente provvedimento, ai sensi della lett. b), n. 2), del medesimo comma 1 dell'art. 239 del TUEL;



TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi è il dott. Michele Camilletti che, unitamente al Dirigente della Direzione finanze, ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato,

ATTESA la competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013,

propone al Consiglio comunale

- 1) Di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il Piano economico finanziario dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, relativi all'anno 2021 e la relazione di accompagnamento, come risultante dalla Determina n. 28 del 9/03/2021 del Direttore dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 Ancona (Ente territorialmente competente), allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di confermare, per l'anno 2021, la ripartizione del carico della Tassa sui rifiuti (TARI), pari complessivamente a € 21.046.788,00, nella misura del 50 per cento ciascuna tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché i coefficienti da utilizzare per ciascuna categoria di utenze per la determinazione delle relative tariffe;
- 4) Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, elaborate da Ancona Entrate S.r.l. sulla base delle risultanze del PEF validato da ATA, distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche, di cui all'allegato "B", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) Di dare atto che, alle tariffe applicate dal Comune in esecuzione della presente deliberazione, sarà applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA), di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992, determinato dalla Provincia di Ancona nella misura del 5 per cento;
- 6) Di dare atto che le tariffe della TARI approvate con il presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2021;
- 7) Di riconoscere, per il corrente anno 2021, maggiori riduzioni della TARI dovuta relativamente alle utenze domestiche in base alla dichiarazione ISEE,



previste dall'art. 25 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, nelle seguenti misure:

RIDUZIONI ART. 25 REGOLAMENTO		RIDUZIONI ANNO 2021	
ISEE (€)	Riduzione	ISEE (€)	Riduzione
da 0 a 5.000	70%	da 0 a 5.000	70%
da 5.001 a 10.000	50%	da 5.001 a 10.000	50%
da 10.001 a 20.000	25%	da 10.001 a 20.000	40%
da 20.001 a 25.000	10%	da 20.001 a 30.000	15%

8) Di riconoscere, per il corrente anno 2021, la riduzione della quota variabile TARI per le utenze non domestiche, sulla base della categoria di appartenenza, nelle misure percentuali di seguito riportate:

Cod. cat.	Descrizione categoria	% riduzione parte variabile	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100,00	
2	Cinematografi e teatri	100,00	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	100,00	
6	Esposizioni, autosaloni	100,00	
8	Alberghi senza ristorante	100,00	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	100,00	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste	100,00	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	100,00	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	100,00	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	100,00	
23	Mense, birrerie, amburgherie	100,00	
24	Bar, caffe, pasticceria	100,00	
30	Discoteche, night club	100,00	
7	Alberghi con ristorante	50,00	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	50,00	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	50,00	



Cod. cat.	Descrizione categoria	% riduzione parte variabile
11	Uffici, agenzie	20,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	20,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20,00
3	Autorimesse e magazzini senza vendita	0,00
5	Stabilimenti balneari	0,00
9	Case di cura e riposo	0,00
10	Ospedali	0,00
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria	0,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00
28	Ipermercati di generi misti	0,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	0,00

- 9) Di riconoscere, per il corrente anno 2021, l'esenzione dall'applicazione della tassa sui rifiuti giornaliera, di cui all'art. 27 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, relativamente alle occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors);
- 10) Di dare atto che le agevolazioni di cui ai punti precedenti comportano un onere stimato, per il corrente esercizio, per un totale di € 2.700.000,00, così determinato:
 - ← 480.000,00 relativamente alle riduzioni della TARI a favore delle utenze domestiche in base all'ISEE;
 - — 2.190.000,00 relativamente alle riduzioni della quota variabile della TARI a favore delle utenzze non domestiche;
 - — € 30.000,00 relativamente all'esenzione dal pagamento della TARI giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors);
- 11) Di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, di cui all'allegato "C", parte integrante e sostanziale del presente atto, provvedendo:



- all'adeguamento della previsione di entrata riferita alla TARI per l'anno 2021, a seguito della validazione del relativo PEF da parte dell'ATA e della conseguente determinazione delle tariffe per l'anno 2021;
- all'adeguamento dell'accantonamento del FCDE relatio all'entrata da TARI per l'anno 2021;
- alla copertura finanziaria delle agevolazioni TARI per l'anno 2021 non previste in sede di approvazione del Bilancio di previsione, per l'importo complessivo di € 2.350.000,00 (sul totale riduzioni di € 2.700.000,00), di cui € 160.000,00 per le ulteriori riduzioni per le utenze domestiche e € 2.190.000,00 per le riduzioni per le utenze non domestiche, mediante utilizzo della quota di avanzo vincolato derivante dalle risorse assegnate per l'anno 2020 a titolo di quota TARI del fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali (€ 1.002.614,00), delle risorse (stimate) assegnate ai Comuni per l'anno 2021 dall'art. 6 del d.l. n. 73/2021 al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività (€ 1.253.729,00) e di parte delle maggiori entrate relative alla TARI di cui sopra (€ 93.657,00);
- 12) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'applicazione della predetta quota di avanzo vincolato di € 1.002.614,00 non è soggetta ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai fini dell'applicazione al bilancio di previsione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti che, come il Comune di Ancona, si trovano in situazione di disavanzo di amministrazione (quota disponibile negativa del risultato di amministrazione), anche se derivante dal riaccertamento straordinario dei residui all'1/01/2015 e oggetto di ripiano pluriennale come consentito dal D.M. 2 aprile 2015;
- 13) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021, sono state stabilite, per l'anno 2021, le seguenti scadenze di pagamento:
 - 30 settembre 2021, per il versamento dell'acconto, calcolato nella misura del 50% di quanto dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2020, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29/09/2020:
 - 2 dicembre 2021, per il versamento del saldo determinato in ragione delle nuove tariffe TARI approvate per l'anno 2021 con il presente provvedimento;
- 14) Di prendere atto del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in merito:
 - alle deroghe al Regolamento comunale per l'applicazione della TARI relativamente alle ulteriori agevolazioni da riconoscere a favore delle



- utenze domestiche e non domestiche, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del TUEL;
- alla variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, di cui all'allegato "C" al presente provvedimento, ai sensi della lett. b), n. 2), del medesimo comma 1 dell'art. 239 del TUEL;
- 15) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nei termini e modalità richiamati nelle premesse;
- 16) Di trasmettere il presente provvedimento alla società Ancona Entrate S.r.l.;
- 17) Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi è il dott. Michele Camilletti.

(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di consentire al Comune di Ancona ed alla società Ancona Entrate S.r.l. di porre in essere tutte le attività necessarie all'applicazione delle tariffe TARI per l'anno 2021)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad oggetto: <<TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO, DELLE TARIFFE, DELLE AGEVOLAZIONI E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.>>;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione online su "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6[^] Commissione consiliare espresso in data 30.06.2021;



ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 24.06.2021, n. 31 qui allegato;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con piattaforma digitale Google Meet, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	32	E' entrato il Consigliere T Consigliere Berardinelli.	Tombolini,	è uscito il
Favorevoli:	25			
Contrari:	0			***************************************
Astenuti:	7	Vecchietti, Quacquarini, Rubini, Tombolini, Ippoliti.	Diomedi,	Schiavoni,
Non partecipanti al voto:	0	•		

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento; con la seguente votazione, effettuata con piattaforma digitale Google Meet, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	31	E'uscito il Consigliere Eliantonio.
Favorevoli:	24	*
Contrari:	0	
Astenuti:	1	Quacquarini.
Non partecipanti al voto:	6	Vecchietti, Diomedi, Schiavoni, Rubini, Tombolini, Ippoliti.

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



ac ac ac ac ac

ALLEGATI

- Allegati "A"-"B"-"C";
- Pareri art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;
- Parere del Collegio dei Revisori n. 31 del 24.06.2021;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio". (tutti i file sono firmati in pdf.p7m).

21

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

II Presidente SANNA TOMMASO

II Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

Certificato di pubblicazione Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.					
Ancona,		Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali Segreteria Giunta e Consiglio (Avv. Saverio Concetti)			
☑II presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente ☐ il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, data che risulta dal certificato sovraimpresso					
e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:					
DOTT.SSA GHIANDONI	ASS.SIMONELLA	u			
7	П				